

Sent. n.279/2017

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dal Signori Magistrati

<b>dott. Enzo ROTOLO</b>	<b>Presidente</b>
<b>dott.ssa Rita LORETO</b>	<b>Consigliere</b>
<b>dott.ssa Emma ROSATI</b>	<b>Consigliere rel.</b>
<b>dott.ssa P.M. Adriana LA CAVA</b>	<b>Consigliere</b>
<b>dott.ssa Elena TOMASSINI</b>	<b>Consigliere</b>

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nei giudizi d'appello in materia di responsabilità, iscritti ai nn.50142, 50144 e 50269 del registro di Segreteria, proposti rispettivamente, 1) dal sig. Matteo AURILIA, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico ANGELONE, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cosseria, n. 2, presso i dottori Alfredo e Giuseppe PLACIDI; 2) dal sig. Ernesto MERLINO, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico ANGELONE, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cosseria, n. 2, presso i dottori Alfredo e Giuseppe PLACIDI; 3) dal sig. Mario TESTA, rappresentato e difeso dall'avv. Gherardo MARONE, elettivamente domi-

ciliato in Roma, alla Via Sicilia, n. 50, presso lo studio dell'avv. Luigi NAPOLITANO, **appellanti**, avverso la sentenza n. 794/2015, depositata il 7 settembre 2015 della Sezione giurisdizionale per la Regione CAMPANIA;

uditi, alla pubblica udienza del 2 febbraio 2017, il relatore dott.ssa Emma ROSATI, nonché l'avvocato ANGELONE, per gli appellanti AURILIA e MERLINO; assente l'avv. MARONE, per l'appellante TESTA. Udito altresì il rappresentante della Procura Generale, Vice Procuratore Generale dott. Luigi IMPECIATI.

**Considerato in FATTO**

Con la sentenza impugnata la sezione giurisdizionale della Corte dei conti campana ha condannato gli odierni appellanti, in quote-parti uguali, pari a €37.526,28 cadauno (danno totale rideterminato in €112.578,84), nelle rispettive qualità di Dirigenti, responsabile del settore Pubblica Istruzione (MERLINO), responsabile della Ripartizione Tecnica (TESTA), responsabile del settore Avvocatura (AURILIA) del Comune di TORRE DEL GRECO (NA), in relazione a mancato compimento di procedure ablatorie di terreni, destinati alla costruzione di un edificio scolastico.

Il suddetto Comune infatti era stato condannato in

appello (Corte d'appello di NAPOLI, sent. n. 1341/2005) al risarcimento del danno di €237.013,06 oltre accessori nei confronti del sig. Francesco Zerlenga, proprietario dei terreni espropriandi.

Gli appellanti con la loro colpevole inerzia avevano fatto patire un danno ingiusto al Comune di TORRE DEL GRECO, - ognuno secondo la propria competenza di settore - per aver ommesso di attivarsi, per assicurare la definizione della procedura ablatoria entro il 19 dicembre 1994.

Con gli appelli all'esame viene eccepito: 1) APPELLO AURILIA=erroneità della decisione in punto di addebito del mancato perfezionamento della procedura ablatoria; erroneità della decisione in punto di mancata avocazione da parte del Comune del completamento della medesima procedura. 2) APPELLO MERLINO=erroneità della sentenza nella parte in cui riconosce una competenza funzionale della Ripartizione Pubblica Istruzione nella procedura espropriativa; erroneità della sentenza allorchè afferma una competenza amministrativa della Ripartizione stessa; erroneità della sentenza allorchè assume la violazione di un obbligo di attivazione e di impulso anche ai fini dell'avocazione della procedura espropriativa. 3) APPELLO TESTA=violazione della

disposizione di cui all'art. 295 cpc; inammissibilità dell'atto di citazione; erroneità della sentenza nella parte in cui afferma la responsabilità del sig. TESTA; istanza di definizione agevolata del giudizio, ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. n. 102/2013.

Questa sezione, con Decreto n. 37/2016, depositato il 18 luglio 2016, ha accolto quest'ultima istanza, disponendo il pagamento di €8.000,00, oltre spese del giudizio di prime cure a carico del sig. TESTA.

Il pagamento suddetto risulta in atti essere stato effettuato (ed andato a buon fine) in data 9 settembre 2016 mentre nella precedente data dell'8 settembre 2016 risulta essere stato effettuato il versamento a titolo di spese di giudizio, per €257,43.

L'Ufficio di Procura Generale nelle conclusioni scritte del 2 gennaio 2017, ha chiesto di dichiarare l'estinzione del giudizio nei confronti del sig. TESTA, verificata la correttezza e congruità del pagamento effettuato nonché di respingere gli appelli formulati da AURILIA e MERLINO, per infondatezza; in via subordinata, si è rimesso alle valutazioni del Collegio in ordine alla quantificazione del danno a ciascuno degli appellanti imputabile.

All'odierna pubblica udienza, assente l'avv. Gerardo MARONE, per il sig. TESTA, l'avv. Enrico ANGELONE, per gli appellanti AURILIA e MERLINO ha insistito sulla estraneità di entrambi alla procedura espropriativa, di cui era competente l'organo di vertice, il Sindaco, che, peraltro, aveva presso il suo Gabinetto una struttura per monitorare la Legge Falcucci. AURILIA era solo il patrocinatore dell'Ente Locale, quale avvocato e nel primo grado di giudizio civile difese il Comune che risultò vittorioso. Le fasi successive le seguì altro legale, per cui nulla gli si può imputare. MERLINO non poteva allertare il Sindaco che aveva una sua struttura deputata e comunque c'è stata una modifica del libello introduttivo, in quanto non è stato contestato il mancato allertamento del Sindaco in fase di invito e di citazione; è stato perciò condannato per fatto diverso da quello imputato dal requirente, né i provvedimenti di esproprio rientravano nella sua competenza.

Il Pubblico Ministero d'udienza ha sottolineato, dal canto suo, la sicura sussistenza della responsabilità amministrativa sia di AURILIA che di MERLINO i quali avrebbero dovuto, nell'interesse dell'amministrazione comunale, facilitare e solle-

citare la chiusura della procedura ablatoria, in quanto il Comune non poteva avocarla a sé avendola data in concessione ad un soggetto attuatore (EDILPROG), che disponeva anche dei mezzi finanziari. Se il Comune avesse voluto riattribuirsi la competenza doveva esserci una delibera ad hoc in tal senso e doveva anche provvedersi di denaro che non aveva; ci sarebbero voluti due miliardi di vecchie lire: dunque, l'attività non era di sua titolarità. Ha insistito per il rigetto degli appelli.

**Ritenuto in DIRITTO**

1) Preliminarmente, si riuniscono in rito gli appelli all'esame, in quanto rivolti avverso la medesima sentenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 335 c.p.c.

2) Va trattata dapprima la posizione processuale del sig. Mario TESTA, in quanto si è avvalso della definizione agevolata del giudizio d'appello, accolta da questa sezione con Decreto n.37/2016, in relazione alle norme di cui all'art. 1, commi 231-232-233, L. n. 266/2005 e che risulta aver esattamente ottemperato ai richiesti pagamenti, sia per sorte capitale che per spese del giudizio di primo grado.

Per Mario TESTA dunque questo Collegio dichiara

giudizialmente l'avvenuta definizione agevolata del giudizio d'appello e lo condanna al pagamento delle spese del rito camerale e del secondo grado di giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo.

3) Per i restanti appellanti, AURILIA e MERLINO va confermata la responsabilità amministrativa per il danno *de quo*; per AURILIA va detto subito che non è vero che egli sia stato condannato per responsabilità derivante dalla sua assistenza giudiziale del Comune di TORRE DEL GRECO, ma in quanto titolare dell'Ufficio di Avvocatura, **nel cui ambito venne ricondotta la Sezione Espropri affidataria della procedura espropriativa, dopo l'estromissione della società EDILPROG, che l'aveva in affidamento.**

La difesa del sig. AURILIA ha tentato poi di marginalizzare le competenze funzionali dell'Avvocatura e del suo Dirigente in materia di affidamento di poteri ablatori, ritenendo che una volta 'avocati' detti poteri alla Sezione Espropri, tuttavia, non potevano essere ultimate le procedure espropriative, se non con la fattiva collaborazione di altri Uffici. Sul punto va detto che l'Avvocatura del Comune doveva attivare ogni possibile iniziativa, per far sì che gli Organi deliberativi deputati (organo consiliare e giuntale) portassero a

compimento le procedure *de quibus*; non risulta alcunchè in atti di ciò, non vi sono documenti dai quali possa rilevarsi che il Dirigente AURILIA abbia diligentemente collaborato, suggerendo opportune iniziative per evitare il dannoso ed inutile decorso del tempo previsto per il completamento delle procedure espropriative; né è corretto ritenere che la parcellizzazione delle competenze non consentisse di operare proficuamente per realizzare un concerto ed una cooperazione fra più uffici amministrativi, allertando gli organi deliberativi: una concorrente competenza funzionale, infatti, semmai, farebbe propendere per una altrettanto concorrente responsabilità, qualora si registri totale inerzia e non per una esclusione di responsabilità, quasi a voler realizzare uno 'scarico' di responsabilità su altri, indistinti, uffici che non si sarebbero adoperati. Va perciò confermata la responsabilità amministrativa dell'AURILIA, a titolo di colpa grave. Circa la posizione del MERLINO, anche qui, va contestata la circostanza che, poiché egli era titolare della Ripartizione Pubblica Istruzione, non sarebbe mai stato partecipe della procedura espropriativa e avrebbe solo dato esecuzione a provvedimenti posti in essere dai competenti organi

tecnici.

Infatti, non solo il MERLINO si poneva in linea di continuità con le attribuzioni del suo predecessore CAROTENUTO - deceduto - il quale aveva adottato **atti rilevanti della procedura espropriativa** - indirizzati alla EDILPROG - necessari per l'acquisizione dei prospetti di liquidazione utili al completamento della procedura ablatoria, ma poi il MERLINO - quale coordinatore della L. n. 448/1986 (c.d. 'legge Falcucci') - aveva una generale competenza di tipo amministrativo nelle pratiche riguardanti l'edilizia scolastica; e l'esproprio dei terreni per cui è causa era finalizzato proprio alla costruzione di un edificio scolastico.

Ora, se veramente - come afferma la difesa MERLINO - la Ripartizione Pubblica Istruzione avesse avuto solo il compito di dare esecuzione ai provvedimenti della Sezione Espropri o dell'Ufficio Tecnico (uffici sicuramente coinvolti nella procedura ablatoria *de qua*) non si riuscirebbe proprio a comprendere perché mai abbia richiesto alla EDILPROG una relazione sullo stato di esecuzione delle delibere (atti giuntali nn. 881, 882, 885, 886, 887 e 888 del 26 maggio 1992) riguardanti la liquidazione delle indennità espropriative e abbia prospettato, in caso di

inadempienza, la sospensione della liquidazione e del pagamento dei crediti vantati (atto del 23.11.1992 del CAROTENUTO e successiva nota del 19.2.1993 atti ribaditi sostanzialmente dal MERLINO, più tardi, con nota 31082 del 20 aprile 1994).

Esattamente la sezione territoriale ha rilevato che la Ripartizione P.I. era **coinvolta in via diretta** e non marginale alla realizzazione di un edificio scolastico ed in tale veste si spiega anche la partecipazione effettiva e non meramente 'esecutiva' dei dirigenti dell'ufficio; indiscussa, peraltro, appare la sua competenza amministrativa, solo se si consideri che lo snodo del contenzioso tra i proprietari dei terreni e la EDILPROG (che diede poi la stura all'estromissione della stessa concessionaria EDILPROG) è proprio quello della mancata liquidazione (in connessione con il completamento della procedura ablatoria) delle indennità relative agli stessi proprietari.

Pertanto anche la responsabilità amministrativa per colpa grave del sig. MERLINO deve essere confermata.

4) Confermata la responsabilità amministrativa dei signori AURILIA e MERLINO, tuttavia, questo Collegio, per ragioni di giustizia sostanziale, ritiene che gli appelli possano essere parzialmente accolti quanto ad

una rideterminazione riduttiva del *quantum* di danno. Tanto premesso si ritiene equo rideterminare il danno ad essi addossato pro-capite, nella somma pari ad €28.100,00 cadauno, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre ad interessi legali dalla pubblicazione di questa sentenza al soddisfo. Sono inoltre a carico degli appellanti AURILIA e MERLINO le spese di questo giudizio che si liquidano come da dispositivo. Ferme e comunque dovute le spese del giudizio di prime cure.

**P.Q.M.**

LA CORTE DEI CONTI - SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO,

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, così decide:

1) **Dichiara definito** il giudizio d'appello n. 50269 nei confronti del sig. Mario TESTA.

Restano dovute dallo stesso sig. TESTA le spese di questo giudizio d'appello e quelle del rito camerale, che si liquidano in euro

2) **Accoglie parzialmente** i giudizi d'appello nn. 50142 e 50144 nei confronti dei signori Matteo AURILIA e Ernesto MERLINO e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, ridetermina il danno

pro-capite ad essi addossato, in euro 28.100,00  
cadauno, quale somma da risarcire, comprensiva di  
rivalutazione monetaria.

Su detta somma sono altresì dovuti gli interessi  
legali, dalla data di pubblicazione della presente  
sentenza e fino al soddisfo.

Condanna i signori AURILIA e MERLINO alle spese di  
questo grado che si liquidano, in parti uguali, in  
euro 96,00 ( Novantasei/00).

Ferme e comunque dovute le spese di giudizio del  
primo grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del  
giorno 2 febbraio 2017, proseguita il giorno 1 marzo  
2017.

**IL CONSIGLIERE ESTENSORE**                      **IL PRESIDENTE**  
**(F.to Dott.ssa Emma ROSATI) (F.to Dott. Enzo ROTOLO)**

Depositata in Segreteria il 28/07/2017

IL DIRIGENTE  
F.to Daniela D'Amaro